

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26

Del 30.09.2020.

OGGETTO: Art. 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TOSAP 2020 - Integrazione Regolamento TOSAP.

L' anno Duemilaventi il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 19.00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, in sessione URGENTE, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	P	A
01	BARBERA PAOLO	PRESIDENTE	Presente in sede	
02	SCATTAREGGIA GIOVANNA TIZIANA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
03	SCIRA MARIANNA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
04	SERRUTO PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente in collegamento	
05	SAMMATARO DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente in sede	
06	MATASSA VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente in sede	
07	SALERNO ROSALIA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
08	PISCITELLO TINDARA DORA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
09	TITA TINDARA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
10	VITALE ROSARIA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
11	MICELI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente in collegamento	
12	ALFIERI MARIA DOMENICA	CONSIGLIERE		X

Assegati n. 12 – In carica n. 12 – Presenti n. 11 - Assenti n. 01

Risultano altresì presenti: - il Vice Sindaco Tudisca – Assessore Piscitello.

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 delle L.R. 6/3/1986, n. 9, così come modificato dall'art.21 della L.R. 1/9/93 n. 26 il numero degli intervenuti, presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Barbera Paolo, presente presso la sede comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Testagrossa Anna Angela, presente presso la sede comunale, il quale dà atto che alcuni consiglieri sono presenti in sede e che uno solo di essi è collegato da remoto. Riguardo ai presenti in sede dà atto del rispetto delle misure del distanziamento sociale. Dà atto, inoltre, che in esecuzione dei criteri stabiliti con disposizione del Presidente del Consiglio Comunale n. 1/2020, la seduta si intende effettuata presso la sede del Comune. Il numero dei presenti è stato accertato mediante appello nominale e verifica oculare. Ciascuno dei presenti, su richiesta nominale del Presidente, conferma: a) che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per avere immediata percezione della presenza in remoto del partecipante, visionare gli eventuali atti della riunione, intervenire alla discussione e alla votazione simultanea e palese sugli argomenti all'ordine del giorno nonché per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti; b) di conoscere i contenuti della proposta che di seguito si riporta e dei documenti inerenti per averne ricevuto prima della riunione copia in formato non editabile.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Scattareggia – Sammataro – Vitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Comune di Tusa

Il Revisore dei Conti Verbale n. 17/2020

7482

Oggetto: Art. 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti Locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TOSAP 2020 – integrazione Regolamento TOSAP.

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di settembre si è adunato il Revisore Unico dott. Aldo Siragusa nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 29/11/2017 per il triennio 2017-2020;

Premesso che

- l'Ente ha provveduto a trasmettere, a mezzo email in data 28.09.2020, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.09.2020 formulata dall'Assessore al Bilancio avente ad oggetto: "Art. 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti Locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TOSAP 2020 – integrazione Regolamento TOSAP";
- l'articolo 11 della Legge Regionale 12.05.2020, n. 9, ha istituito il "Fondo perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;
- è stata definita la prevista intesa con la Regione Siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale;
- il riparto effettivo dovrebbe avvenire sulla base dei dati forniti da ogni Comune relativi alle effettive esenzioni / riduzioni / concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili una apposita scheda che andrà approvata con delibera della Giunta Municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento Regionale Autonomie Locali entro e non oltre il termine del 15.10.2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;

Considerato che

- l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- con i Decreti del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 e del 28.02.2020 è stato differito il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2020-2022 prima al 31 marzo 2020 e successivamente al 30 aprile 2020;
- all'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, coordinato con la Legge di conversione 24.04.2020, n. 27, viene stabilito che "per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge";
- l'articolo 106, comma 3 bis, della Legge 17.07.2020 n. 77, di conversione del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34 ha ulteriormente rinviato al 30 settembre la scadenza del bilancio di previsione 2020;
- ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, viene pertanto confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 30 settembre 2020;

Atteso che

Comune di Tusa

Il Revisore dei Conti

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 dispone che:
*“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera a), stabilisce testualmente: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*;
- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera b), stabilisce testualmente: *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei*

Comune di Tusa

Il Revisore dei Conti

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area e di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area;

esprime

parere favorevole della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.09.2020 formulata dall'Assessore al Bilancio avente ad oggetto: "Art. 11 L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TOSAP 2020 - integrazione Regolamento TOSAP" invitando l'Ente a stimare il gettito agevolabile ai fini TOSAP.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

Il Revisore Unico



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 DEL 28/09/2020

PROPONENTE: Am. di Bilemeio

Oggetto: Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TOSAP 2020– integrazione Regolamento TOSAP.

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il “Fondo perequativo degli Enti locali”, con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la Regione siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale;

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Tusa, la predetta norma ha, tra l'altro, determinato il fondo spettante in complessivi € 142.002,46;

Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda rimessa a corredo della presente (**Allegato “A”**), che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali **entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;**

Dato atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Tusa creditore della correlativa partita di entrata –, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'anche nel *quantum*, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno 2021;

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa imputazione contabile contenuta nel il PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO

CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di Tusa a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure previste all'art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico "*atto amministrativo di impegno relativo al contributo*" de quo;

Dato atto che al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale conseguente al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*» - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del dl 34/2019, e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici;

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all'art.11 cit. sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora stati adottati, ciò che determina l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia della presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*anche* al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

- a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Tusa e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Ritenuto di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui alle superiori lettere *sub* a) e b);

Visto il Regolamento TOSAP, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 21.5.1994 e successive modifiche;

Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 3.6.2020 con la quale sono state adottate le misure di agevolazione a seguito dell'emergenza Covid -19 prevedendo, tra l'altro, l'esenzione dall'imposta per le attività di cui all'art. 5 della Legge 25.8.1991 n. 287, dal primo maggio al 31 ottobre 2020 in esecuzione all'art. 181 comma 1 del D.l. n. 34/2020 e con riferimento anche all'art. 11 della L.R. n. 9/2020;

Visto l'art 109 del D.L. n. 104/2020 che ha differito al 31.12.2020 l'esenzione dall'imposta per le attività di cui al precedente capoverso per un totale di 8/12;

Ritenuto, alla luce di tutti i benefici previsti, al fine di non sforare la somma complessivamente assegnata a questo Ente dalla Regione Siciliana, stabilire un'ulteriore esenzione TOSAP di 02/12 per i mesi di marzo e aprile riconoscendo una esenzione per un totale complessivo di 10/12;

Visti i D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;

Ritenuto ai fini dell'attuazione delle misure agevolative modificare il superiore regolamento TOSAP attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art. 27 bis "Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020":

1. E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO, indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto a titolo di TOSAP per l'anno 2020 per le occupazioni di suolo pubblico relative alle suddetta attività;

2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il termine che sarà fissato con apposito atto della giunta, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che l'occupazione di suolo pubblico è destinata allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid;

3. Le predette agevolazioni saranno riconosciute soltanto laddove si verificano, entro il termine perentorio del 31.12.2020 le seguenti condizioni:

a) notifica al Comune di Tusa e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020;

b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato.

4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso. Il mancato verificarsi di una o di entrambe delle

suddette condizioni sospensive renderà inapplicabili le agevolazioni sopra indicate e, pertanto, non potrà far sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

5. Le esenzioni e le riduzioni verranno disposte dal Responsabile del tributo a seguito di istanza presentata dagli operatori economici interessati su apposito modello predisposto dall'Ente e finanziate secondo quanto sopra previsto.

6. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;

7. La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n. 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva di cui al precedente punto 3.

8. Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

9. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:

1. Il riconoscimento delle agevolazioni straordinarie ai fini TOSAP a favore dei soggetti economici danneggiati dalla chiusura o limitazione delle attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, come disciplinato dalla seguente modifica regolamentare:

Regolamento TOSAP

(approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 21.4.1994 e successive modifiche)

Art. 27 bis "Misure straordinarie vevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020":

1. E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO, indicati espressamente nei D.P.C.M. disponibili la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto a titolo di TOSAP per l'anno 2020 per le occupazioni di suolo pubblico relative alle suddetta attività;

2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il termine che sarà fissato con apposito atto della giunta, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che l'occupazione di

suolo pubblico è destinata allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid;

3. Le predette agevolazioni saranno riconosciute soltanto laddove si verificano, entro il termine perentorio del 31.12.2020 le seguenti condizioni:

a) notifica al Comune di Tusa e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020;

b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato.

4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso. Il mancato verificarsi di una o di entrambe delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabili le agevolazioni sopra indicate e, pertanto, non potrà far sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

5. Le esenzioni e le riduzioni verranno disposte dal Responsabile del tributo a seguito di istanza presentata dagli operatori economici interessati su apposito modello predisposto dall'Ente e finanziate secondo quanto sopra previsto.

6. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;

7. La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva di cui al precedente punto 3.

8. Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

9. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.

2.- Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore nuovo articolo del Regolamento per l'applicazione della TOSAP è strettamente subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'anche al quantum dell'agevolazione tributaria:


- a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Tusa e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli

artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

3.- Stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione e dall'inserimento del superiore nuovo articolo nel Regolamento TOSAP che è soggetta all'avveramento delle condizioni sospensive di cui al punto 2., non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento.

4. Dare atto che le modifiche regolamentari di cui al presente provvedimento entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.

IL PROPONENTE

Giuseppe Rosone

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n.48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 28/09/2020

OGGETTO: Art. 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TOSAP 2020 – Integrazione Regolamento TOSAP.

La sottoscritta Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Amministrativa /Contabile, esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 28/09/2020

Il Responsabile dell'Area

[Signature]

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Amministrativa- Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, comporta (ovvero) non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Data, 28/09/2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

[Signature]

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Pre Impegno	Impegno	Importo	Codice	Esercizio

Data, _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Barbera

Il Consigliere Anziano
F.to Scattareggia

Il Segretario Comunale
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 7 OTT. 2020

Dalla Residenza Comunale, li 7 OTT. 2020



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,

giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)
